



DELIBERA N. 132/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GM
COMUNICAZIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO “CANALE 165” OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL
CANALE LCN 165) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-BIS, COMMA 4, ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N.538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE N. 3/21/DCA/ N°PROC. 2792/MZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in riscontro alla richiesta avanzata in data 29 aprile 2020 (prot. n. 185509) dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità – con nota prot. 0473697 del 12 novembre 2020, ha inviato, tra l’altro, l’esito degli accertamenti svolti nei confronti della società GM Comunicazione S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale “*Canale 165*” operante sul canale LCN 165, rappresentando che dall’esame della programmazione trasmessa dal 22 al 28 marzo 2020, acquisita in copia presso la società, emerge che l’emittente ha mandato in onda trasmissioni di televendita prive dell’indicazione del numero di iscrizione al Registro delle imprese e del numero della partita IVA del venditore dei beni propagandati, precisando che con la denominazione “*Free Line Italia*”, indicata in sovrimpressione quale società venditrice dei prodotti offerti attraverso la televendita, non risulta censito alcun soggetto economico presso le banche dati della C.C.I.A.A. e dell’Anagrafe tributaria

Con atto CONT. 3/21/DCA N°PROC. 2792/MZ del 25 gennaio 2021 - notificato in pari data - la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società GM Comunicazione S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale LCN 165, in data 23, 24, 25, 26, 27 e 28 marzo 2020, televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto (denominate “*Frecciarossa*”, “*Il lotto di Romeo Torti*” e “*Bazooka Gold*”) nel corso delle quali viene segnalata quale società venditrice la “*Free Line Italia*” risultata sconosciuta alle banche dati della C.C.I.A.A. e dell’Anagrafe tributaria, omettendo ogni indicazione relativa al

numero di iscrizione al Registro delle imprese ed al numero della partita IVA della stessa.

2. Deduzioni della società

La società GM Comunicazione S.r.l., a seguito del citato atto CONT. 3/21/DCA N°PROC. 2792/MZ del 25 gennaio 2021, con nota del 22 febbraio 2021 (prot. AGCOM n. 0092031) ha chiesto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- nella fattispecie in esame risultano violate le disposizioni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 in quanto dalla data di accertamento dei fatti alla notifica della contestazione non è stato rispettato il previsto termine perentorio di 90 giorni: dall'esame degli atti emerge infatti come la Guardia di Finanza – che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera AGCOM n. 136/06/CONS è un organo ausiliario che coopera all'accertamento delle violazioni amministrative – abbia acquisito materialmente la registrazione dei programmi trasmessi da “Canale 165” già il 4 giugno 2020 e da quella data siano trascorsi oltre 7 mesi per la notifica dell'atto di contestazione ed inoltre si evince come la stessa Guardia di Finanza già l'8 ottobre 2020 abbia inviato all'AGCOM la nota prot. n. 115454, a dimostrazione che in quella data gli accertamenti erano stati compiuti o avrebbero dovuto essere completati. Al riguardo si osserva che sebbene sia noto il principio in base al quale il termine per la contestazione non decorre dal fatto ma dall'accertamento, tuttavia risponde a criteri di giustizia, equità e correttezza impedire che il termine di tale accertamento, pur condizionato alle risultanze di una attenta e precisa valutazione la cui tempistica è da correlare alla complessità della fattispecie, possa essere determinato a piacimento dell'amministrazione procedente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 512 - Consiglio di Stato sez. VI, 11/06/2020, n. 3729) ed in proposito è opportuno rilevare come nel caso di specie la contestazione non abbia oggettivamente richiesto particolari attività di indagine, implicando semplicemente la verifica della presenza o meno della scritta recante i dati della società televenditrice nella schermata apparsa nel corso delle trasmissioni;

- l'emittente, salvaguardando e rispettando la *ratio* della norma intesa a garantire la corretta informazione all'utenza circa il soggetto che effettua la vendita, ha indicato, sia all'inizio delle trasmissioni di televendita sia con il passaggio di *crowl* nel corso delle stesse, tutti gli elementi sufficienti ad identificare la società televenditrice, ovvero: il nome (*Free Line*), la nazione di appartenenza (Italia), ed inoltre l'indirizzo in cui ha sede legale, comprensivo di via, luogo e provincia (via Grandi n. 10 Osimo - AN); tali elementi sono di per sé idonei ad identificare la società *Free Line* S.r.l. di Osimo ed a rintracciarla facilmente attraverso una ricerca nella rete *internet*, dalla quale può evincersi inequivocabilmente che l'unico soggetto giuridico identificabile con i suddetti parametri è la società *Free Line* S.r.l. di Osimo (Ancona), con P.IVA 02706400427 e ISC.REG.IMP. AN-208742. Al riguardo non può non evidenziarsi come l'utenza televisiva – e specificamente quella del canale LCN 165 composta di soggetti esperti e/o appassionati di giochi e lotterie – per identificare un soggetto sia certamente più orientata ad utilizzare la ricerca nella rete *internet* che i dati concernenti il numero di Partita IVA o di iscrizione al Registro delle imprese;

- la società GM Comunicazione S.r.l., intervenuta prontamente con l'inserimento nelle trasmissioni di televendita dei richiesti dati della società *Free Line* S.r.l., ha agito in buona fede non intendendo in alcun modo ingannare il pubblico e commettere un fatto illecito celando l'identità del venditore, atteso che la causa dell'omissione contestata (mancata indicazione dei dati relativi al numero di iscrizione al Registro delle imprese e della partita IVA ed inserimento della parola "Italia" al posto di "S.r.l.") va invece attribuita ad un mero errore materiale occorso per la contrazione del personale, posto in cassa integrazione o in regime di *smart working* nel difficile momento attraversato dal Paese durante il periodo di *lockdown* ed altresì per l'intervenuta esigenza di modificare repentinamente tutti i palinsesti a seguito della chiusura delle ricevitorie del Lotto disposta in quel periodo.

La società GM Comunicazione S.r.l. ha infine richiesto, per le eventuali sanzioni conseguenti alle contestazioni di cui agli atti AGCOM CONT. 03/21/DCA/N°PROC. 2792/MZ del 25.01.2021 e CONT. 4/21/DCA N°PROC. 2793/FB del 27.01.2021, l'applicazione del cumulo giuridico ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981. A parere della richiedente, appare infatti incontrovertibile che la stessa abbia commesso una doppia violazione della medesima norma con una sola azione, consistita nell'aver trasmesso negli stessi giorni il programma contestato su due emittenti televisive differenti e la *ratio legis* sottesa al principio del cumulo giuridico risiederebbe proprio nel fatto che il soggetto agisce una sola volta, trasgredendo però più volte la stessa normativa. Nell'interpretazione fornita dalla citata società risulterebbe chiaro come per violare la stessa disposizione con una sola azione sia necessario che il comportamento lesivo del bene giuridico protetto si articoli in una pluralità di manifestazioni esterne, comunque riconducibili ad una condotta unitaria, poiché altrimenti risulterebbe impossibile commettere più violazioni di una medesima disposizione con un solo comportamento; nella fattispecie in esame, in cui una identica violazione risulterebbe commessa nello stesso giorno e negli stessi orari, ai fini della determinazione della sanzione, rileverebbe l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva quanto segue:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione della violazione, con atto n. CONT. 3/21/DCA N°PROC. 2792/MZ del 25 gennaio 2021. Peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS, per il quale l'espletamento dell'attività preistrutturativa intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di

novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso di specie, lo svolgimento delle verifiche intese alla individuazione della violazione ed alla qualificazione giuridica della fattispecie, si è concluso in data 25 gennaio 2021 e pertanto nel termine di novanta giorni dalla conoscenza formale dei fatti avvenuta con la ricezione, in data 12 novembre 2020, delle registrazioni della programmazione trasmessa dal 22 al 28 marzo 2020 dall'emittente "Canale 165" contestualmente alla segnalazione della presunta violazione da parte del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza. Al riguardo va peraltro rilevato che, se da un lato *"il decorso del termine massimo del procedimento va collegato – come dettato in via legislativa e di principio dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 – non già alla data di commissione della violazione, bensì al tempo di accertamento dell'infrazione"* (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 23/03/2016, n. 1199; sez. VI, 11/11/2020, n. 7153), non v'è dubbio che *"la fase del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore (...) non può dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"*, in quanto (...) *"la potestà sanzionatoria dell'organo a ciò deputato deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza utile a sua discolpa"* (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. III, 13/03/2015, n. 1330). Nel caso di specie, l'attività di verifica del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, come sostenuto dalla società GM Comunicazione S.r.l., ha avuto inizio con la consegna, in data 4 giugno 2020 da parte della stessa società, delle registrazioni dei programmi mandati in onda, è proseguita con l'interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico e la successiva informativa fornita con la nota interlocutoria dell'8 ottobre 2020 citata dall'emittente nelle note giustificative, e si è conclusa - nell'ambito di una complessa indagine che ha richiesto una serie di adempimenti e verifiche che hanno avuto come destinatarie una pluralità di emittenti (cfr. richiesta avanzata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi dell'Autorità in data 29 aprile 2020 - prot. n. 185509 versata in atti) - con l'invio della segnalazione all'AGCOM in data 12 novembre 2020 e pertanto entro termini congrui dalla data di conoscenza dei fatti e certamente utili per consentire alla società GM Comunicazione S.r.l. il corretto esercizio del diritto di difesa;

- la disciplina della tutela del consumatore in materia di televendita rappresenta un rafforzamento della disciplina ordinaria in materia di contratti a distanza motivato dalla circostanza che la presentazione del prodotto o del servizio da acquistare avviene tramite il mezzo radiotelevisivo e l'eventuale acquisto viene perfezionato via telefono o anche via *internet*. Tale particolare modalità di vendita, tenuto conto della specifica forza di convinzione del mezzo televisivo, si presta tecnicamente a facili abusi e a pratiche commerciali scorrette nei riguardi dei consumatori; essa è puntualmente disciplinata dal *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, ove all'articolo 5-bis, comma 4, vengono espressamente elencati i dati del venditore da indicare necessariamente durante la trasmissione della televendita e precisamente *"il nome, la denominazione o la ragione*

sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA"; se dunque, come osservato dalla società GM Comunicazione S.r.l., la ratio della norma è intesa a garantire la corretta informazione all'utenza circa il soggetto che effettua la vendita, nel caso in esame i dati della società venditrice passati in sovrimpressione all'inizio e nel corso della trasmissione risultano incompleti e inadatti ad effettuare l'immediata verifica dell'identità dell'azienda, della quale viene fornita erroneamente una denominazione (*Free line Italia*) non riscontrabile presso le banche dati della C.C.I.A.A. e dell'Anagrafe tributaria, e altresì non viene resa nota la forma giuridica in cui la stessa si esprime (Società a responsabilità limitata) ed omessa ogni indicazione riguardo al numero di iscrizione al Registro delle imprese ed al numero della partita IVA;

- la circostanza per la quale sia possibile agevolmente utilizzare la rete *internet* per identificare l'azienda venditrice utilizzando i ridotti dati forniti nel corso della televendita, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere di indicare, durante la trasmissione delle televendite il nome, la corretta denominazione o ragione sociale del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle imprese ed il numero della partita IVA; in altre parole, la circostanza che l'emittente abbia inserito nella televendita solo taluni dati dell'azienda venditrice, sufficienti all'identificazione di quest'ultima da parte dell'utenza, non costituisce causa di esenzione della responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", introdotte al fine di garantire un elevato livello di tutela degli utenti che si pongono all'ascolto e si orientano all'acquisto dei prodotti osservati in televendita;

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa ed alla giustificazione per la quale il mancato rispetto della normativa in materia di televendite sarebbe da attribuire ad un mero errore materiale verificatosi a causa della contrazione del personale nel periodo di *lockdown*, ed altresì alla necessità, determinatasi a seguito della improvvisa sospensione del gioco del Lotto, di modificare repentinamente tutti i palinsesti, si osserva che le circostanze evidenziate non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva. Considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla

liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, il fornitore del servizio di media audiovisivo "Canale 165" si è limitato a dichiarare di aver agito in buona fede non intendendo in alcun modo ingannare il pubblico e commettere un fatto illecito, ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite". Né al riguardo può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19 in quanto dall'esame degli atti pervenuti non risulta confermata alcuna impossibilità temporanea da parte della società GM Comunicazione S.r.l. di indicare durante la trasmissione delle televendite, oltre all'indirizzo in cui ha sede la società venditrice, anche la denominazione esatta, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA, per consentirne la corretta ed immediata identificazione da parte dei telespettatori. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- sebbene le contestazioni di cui agli atti AGCOM CONT. 03/21/DCA/N°PROC. 2792/MZ del 25.01.2021 e CONT. 4/21/DCA N°PROC. 2793/FB del 27.01.2021, presentino profili di connessione soggettiva in quanto emesse nei confronti del medesimo soggetto (GM Comunicazione S.r.l.) ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, in entrambi i procedimenti avviati, le stesse trasmissioni (televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto denominate "Frecciarossa", "Il lotto di Romeo Torti" e "Bazooka Gold") e le disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", nonché la medesima settimana (22/28 marzo 2020) e gli stessi orari di programmazione, non è possibile procedere alla trattazione congiunta con l'applicazione del cumulo giuridico delle rispettive sanzioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981, in quanto i procedimenti avviati con i suddetti atti riguardano differenti servizi media audiovisivi lineari, operanti su diversi canali LCN oggetto di distinte autorizzazioni, ciascuno con autonoma responsabilità sulla programmazione trasmessa;



RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 3/21/DCA N°PROC. 2792/MZ del 25 gennaio 2021 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo "Canale 165" operante in ambito nazionale sul canale LCN 165;

CONSIDERATO che, limitatamente all'ambito del presente procedimento, pur in presenza di molteplici violazioni, queste ultime appaiono tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente "Canale 165" (erronea denominazione del venditore nel corso di una televendita e omissione delle dovute comunicazioni inerenti al numero di iscrizione al Registro delle imprese e al numero della partita IVA della società *Free Line S.r.l.*) e come tali integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria (televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto). Infatti, ai fini della qualificazione dell'azione come unica, secondo le linee guida di cui alla delibera 265/15/CONS "è *ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società GM Comunicazione S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che gli episodi di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, pur riscontrati più volte nell'arco della settimana sottoposta a monitoraggio, riguardano sempre le stesse trasmissioni di televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo dichiarato di essere intervenuta prontamente per inserire nelle trasmissioni di televendita i richiesti dati della società *Free Line S.r.l.*, non ha

documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione contestata.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 5.935.810,00 euro e un utile di bilancio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 4, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*", e quindi pari ad euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GM Comunicazione S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale "*Canale 165*", operante sul canale LCN 165, con sede legale in Fiumicino (RM), Via delle Arti n. 171 - p.i.: 02834780591, di pagare la sanzione amministrativa di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 4, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai

sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 132/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 132/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba